



## REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI GENETICI IN APPLICAZIONE DEL PROV. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI DEL 22.02.2007.

### 1. OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati genetici da parte dell'Azienda USL di Pescara. Nello specifico vengono regolamentati i seguenti concetti:

- a) **dato genetico**, il dato che, indipendentemente dalla tipologia, riguarda la costituzione genotipica di un individuo, ovvero i caratteri genetici trasmissibili nell'ambito di un gruppo di individui legati da vincoli di parentela;
- b) **campione biologico**, ogni campione di materiale biologico che contiene le informazioni genotipiche caratteristiche di un individuo;
- c) **test genetico**, l'analisi a scopo clinico di uno specifico gene o del suo prodotto o funzione o di altre parti del Dna o di un cromosoma, volta a effettuare una diagnosi o a confermare un sospetto clinico in un individuo già affetto (test diagnostico), oppure a individuare o escludere la presenza di una mutazione associata ad una malattia genetica che possa svilupparsi in un individuo sano (test presintomatico o predittivo) o, ancora, a valutare la maggiore o minore suscettibilità di un individuo a sviluppare patologie comuni (test di suscettibilità);
- d) **test farmacogenetico**, l'analisi finalizzata all'identificazione di sequenza nel Dna in grado di predire la risposta "individuale" a farmaci in termini di efficacia e di rischio relativo di eventi avversi;
- e) **test sulla variabilità individuale**, l'esame genetico volto a definire un rapporto di consanguineità o ad attribuire tracce biologiche a determinati individui;
- f) **screening genetico**, il test genetico effettuato su popolazioni o su gruppi definiti al fine di delinearne le caratteristiche genetiche comuni o di identificare precocemente soggetti affetti o portatori di patologie genetiche o di altre caratteristiche ereditarie;
- g) **consulenza genetica**, il processo di comunicazione consistente nell'aiutare l'individuo o la famiglia colpita da patologia genetica a comprendere le informazioni mediche che includono la diagnosi e il probabile decorso della malattia, le forme di assistenza disponibili, il contributo dell'ereditarietà al verificarsi della malattia e il rischio di ricorrenza esistente per sé e per altri familiari, nonché tutte le opzioni esistenti nell'affrontare il rischio di malattia e l'impatto che tale rischio può avere su scelte procreative; a tale processo partecipano, oltre al medico e/o al biologo specialisti in genetica medica, altre figure professionali competenti nella gestione delle problematiche psicologiche e sociali connesse alla genetica;
- h) **informazione genetica**, il processo informativo riguardante le specifiche caratteristiche degli screening genetici.

### 2. FINALITA'

1. La finalità del presente scritto è di consentire ai professionisti sanitari, dipendenti della Azienda USL di Pescara, che trattano dati genetici o che per lavoro utilizzano campioni biologici o effettuano test genetici, test farmacogenetici o test sulla variabilità individuale o attività inerenti lo screening genetico, la consulenza genetica e la informazione genetica, di operare in applicazione di quanto stabilito dal Garante attraverso l'Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici, del 22 febbraio 2007, oltre che di quanto disciplinato attraverso il Decreto Legislativo n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. Possono essere trattati i dati genetici inerenti alle seguenti finalità che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa:

- a) tutela della salute, con particolare riferimento alle patologie di natura genetica e alla tutela dell'identità genetica dell'interessato, con il suo consenso, salvo quanto previsto dagli artt. 26 e 82 del Codice in riferimento al caso in cui l'interessato non possa prestare il proprio consenso per incapacità d'agire, impossibilità fisica o incapacità di intendere o di volere;



## **REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI GENETICI IN APPLICAZIONE DEL PROV. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI DEL 22.02.2007.**

b) tutela della salute, con particolare riferimento alle patologie di natura genetica e tutela dell'identità genetica di un terzo appartenente alla stessa linea genetica dell'interessato, nel caso in cui il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere; ciò, limitatamente ai dati genetici già raccolti e qualora il trattamento sia indispensabile per consentire al terzo di compiere una scelta riproduttiva consapevole o sia giustificato dalla disponibilità, per il terzo, di interventi di natura preventiva o terapeutica;

c) ricerca scientifica e statistica, finalizzata alla tutela della salute della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico (sempre che la disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi), da svolgersi con il consenso dell'interessato salvo che nei casi di indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge.

**3.** Nell'ambito delle finalità di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente punto, l'autorizzazione è rilasciata anche all'esclusivo fine di consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi o da regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie professionali, di diagnosi e cura, anche per i trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica, in conformità alla legge. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario.

**4.** Il trattamento dei dati genetici da parte della Azienda USL di Pescara avviene, inoltre, quando sia indispensabile:

a) per lo svolgimento da parte del difensore delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, anche a mezzo di sostituti, di consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati, o, comunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, anche senza il consenso dell'interessato eccetto il caso in cui il trattamento presupponga lo svolgimento di test genetici. Ciò, sempre che il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il trattamento deve essere comunque effettuato nel rispetto delle autorizzazioni generali del Garante al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti e da parte degli investigatori privati (allo stato, autorizzazioni nn 4 e 6/2005 ). Il trattamento può comprendere anche le informazioni relative a stati di salute pregressi o relative ai familiari dell'interessato;

b) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti espressamente dalla normativa comunitaria, da leggi o da regolamenti in materia di previdenza e assistenza o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, anche senza il consenso dell'interessato, nei limiti previsti dall'autorizzazione generale del Garante al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (allo stato, l'autorizzazione n. 1/2005) e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111 del Codice. Il trattamento può comprendere anche le informazioni relative a stati di salute pregressi o relative ai familiari dell'interessato;

c) per l'accertamento dei vincoli di consanguineità per il ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi e rifugiati (attualmente disciplinato dal d.lg. 25 luglio 1998, n. 286).

**5.** Non si considerano, in particolare, indispensabili i trattamenti di dati genetici effettuati nonostante la disponibilità di procedure alternative che non comportano il trattamento dei dati medesimi.



## **REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI GENETICI IN APPLICAZIONE DEL PROV. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI DEL 22.02.2007.**

### **3. PRINCIPI GENERALI**

1. Il presente Regolamento adotta i principi generali così come riportati nel preambolo del Provvedimento 22.2.07 e precisamente:

Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biometria, Oviedo 4.4.1997;

Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani dell'Unesco del 11.11.1997;

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Nizza 7.12.2000;

Direttiva 2004/23/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 31.3.2004;

Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, Dichiarazione universali sul genoma umano e i diritti dell'uomo, Dichiarazione internazionale sui dati genetici umani dell'Unesco;

Codice di condotta dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla protezione dei dati personali dei lavoratori;

Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale;

Documento di lavoro sui dati genetici adottato dal Gruppo ex art. 29 della Direttiva n. 95/46/Ce

### **4. SOGGETTI INTERESSATI**

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano soggetti interessati le seguenti categorie:

a) gli esercenti le professioni sanitarie, in particolare i genetisti medici, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive finalità di tutela della salute dell'interessato o di un terzo appartenente alla stessa linea genetica dell'interessato;

b) le strutture cliniche di genetica medica, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive finalità di tutela della salute dell'interessato o di un terzo appartenente alla stessa linea genetica dell'interessato;

c) i laboratori di genetica medica, limitatamente alle operazioni indispensabili rispetto a dati, parimenti indispensabili, destinati ad essere trattati per esclusive finalità di prevenzione e di diagnosi genetica nei confronti dell'interessato, o destinati ad essere utilizzati ad esclusivi fini di svolgimento delle indagini difensive o per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria o, ad esclusivi fini di ricongiungimento familiare, per l'accertamento della sussistenza di vincoli di consanguineità di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, apolidi e rifugiati;

d) le persone fisiche o giuridiche, gli enti o gli istituti di ricerca, le associazioni e gli altri organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusivi scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico ed epidemiologico e antropologico, nell'ambito delle attività di pertinenza della genetica medica;

e) gli psicologi, i consulenti tecnici e i loro assistenti, nell'ambito di interventi pluridisciplinari di consulenza genetica, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive finalità di consulenza nei confronti dell'interessato o dei suoi familiari;

f) i farmacisti, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per esclusive finalità di adempimento agli obblighi derivanti da un rapporto di fornitura di farmaci all'interessato;

g) ai difensori, anche a mezzo di sostituti, consulenti tecnici e investigatori privati autorizzati, limitatamente alle operazioni e ai dati indispensabili per esclusive finalità di svolgimento di investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 397; è altresì rilasciata per far valere o difendere un diritto -anche da parte di un terzo- in sede giudiziaria, sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

h) gli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli Affari Esteri e dalle rappresentanze diplomatiche o consolari per il rilascio delle certificazioni (allo stato disciplinate dall'art. 49 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 ) ad esclusivi fini di ricongiungimento familiare e limitatamente ai casi in cui l'interessato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli di consanguineità, in ragione



## **REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI GENETICI IN APPLICAZIONE DEL PROV. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI DEL 22.02.2007.**

del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale.

### **5. MODALITA' DI RACCOLTA E TRATTAMENTO**

1. Quando le finalità del trattamento di dati genetici non possono essere realizzate senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, il Titolare adotta specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato.
2. La raccolta di dati genetici effettuata per l'esecuzione di test e di screening genetici è limitata alle sole informazioni personali e familiari strettamente indispensabili all'esecuzione dell'analisi (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice).
3. In particolare, nei trattamenti effettuati mediante test sulla variabilità individuale non sono raccolti dati sullo stato di salute o su altre caratteristiche degli interessati, ad eccezione del sesso. Il campione è prelevato da un incaricato del laboratorio di genetica medica o da un medico da esso designato ovvero, in caso di ricongiungimento familiare, da esercenti le professioni sanitarie appositamente incaricati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari o da organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri.

### **6. INFORMATIVA**

1. L'informativa evidenzia, oltre agli elementi previsti in base agli artt. 13, 77 e 78 del Codice:
  - a) l'esplicitazione analitica di tutte le specifiche finalità perseguite;
  - b) i risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati genetici;
  - c) il diritto dell'interessato di opporsi al trattamento dei dati genetici per motivi legittimi;
  - d) la facoltà o meno, per l'interessato, di limitare l'ambito di comunicazione dei dati genetici e il trasferimento dei campioni biologici, nonché l'eventuale l'utilizzo di questi per ulteriori scopi;
  - e) il periodo di conservazione dei dati genetici e dei campioni biologici.
2. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini dell'acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario (art. 82, comma 4, del Codice).
3. Per i trattamenti effettuati per scopi di ricerca scientifica e statistica l'informativa evidenzia, altresì:
  - a) che il consenso è manifestato liberamente ed è revocabile in ogni momento senza che ciò comporti alcuno svantaggio o pregiudizio per l'interessato, salvo che i dati e i campioni biologici, in origine o a seguito di trattamento, non consentano più di identificare il medesimo interessato;
  - b) gli accorgimenti adottati per consentire l'identificabilità degli interessati soltanto per il tempo necessario agli scopi della raccolta o del successivo trattamento (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice);
  - c) l'eventualità che i dati e/o i campioni biologici siano conservati e utilizzati per altri scopi di ricerca scientifica e statistica, per quanto noto, adeguatamente specificati anche con riguardo alle categorie di soggetti ai quali possono essere eventualmente comunicati i dati oppure trasferiti i campioni;
  - d) le modalità con cui gli interessati che ne facciano richiesta possono accedere alle informazioni contenute nel progetto di ricerca.
4. Per i trattamenti effettuati mediante test e screening genetici per finalità di tutela della salute, di ricerca o di ricongiungimento familiare, l'informativa è resa all'interessato prima del prelievo, ovvero dell'utilizzo del suo campione biologico qualora lo stesso sia stato già prelevato, anche in forma scritta, in modo specifico e comprensibile, anche quando il trattamento è effettuato da esercenti la professione sanitaria o da organismi sanitari pubblici e privati che abbiano informato in precedenza il medesimo interessato utilizzando le modalità semplificate previste dagli artt. 77, 78 e 79 del Codice.



## **REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI GENETICI IN APPLICAZIONE DEL PROV. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI DEL 22.02.2007.**

5. I trattamenti per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria possono essere effettuati mediante l'esecuzione di test genetici soltanto previa informativa all'interessato da rendersi con le modalità sopra indicate.

### **7. CONSENSO**

1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 26 del Codice, i dati genetici possono essere trattati e i campioni biologici utilizzati soltanto per gli scopi indicati nella citato Provvedimento e rispetto ai quali la persona abbia manifestato previamente e per iscritto il proprio consenso informato.

2. In conformità all'art. 23 del Codice, il consenso resta valido solo se l'interessato è libero da ogni condizionamento o coercizione e resta revocabile liberamente in ogni momento.

3. Nel caso in cui l'interessato revochi il consenso al trattamento dei dati per scopi di ricerca, l'Azienda USL di Pescara si impegna a distruggere anche il campione biologico sempre che sia stato prelevato per tali scopi, salvo che, in origine o a seguito di trattamento, il campione non possa più essere riferito ad una persona identificata o identificabile.

4. Per i trattamenti effettuati mediante test genetici, compreso lo screening, anche a fini di ricerca o di ricongiungimento familiare, deve essere acquisito il consenso informato dei soggetti cui viene prelevato il materiale biologico necessario all'esecuzione dell'analisi. In questi casi, all'interessato è richiesto di dichiarare se vuole conoscere o meno i risultati dell'esame o della ricerca, comprese eventuali notizie inattese che lo riguardano, qualora queste ultime rappresentino per l'interessato un beneficio concreto e diretto in termini di terapia o di prevenzione o di consapevolezza delle scelte riproduttive.

5. Per le informazioni relative ai nascituri il consenso è validamente prestato dalla gestante. Nel caso in cui il trattamento effettuato mediante test prenatale possa rivelare anche dati genetici relativi alla futura insorgenza di una patologia del padre, è previamente acquisito anche il consenso di quest'ultimo.

6. Quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica dell'interessato, e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, incapacità d'agire o incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 82 del Codice.

7. L'opinione del minore, nella misura in cui lo consente la sua età e il suo grado di maturità, è presa in considerazione. Negli altri casi di incapacità d'agire, impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il trattamento è consentito se le finalità perseguite comportano un beneficio diretto per l'interessato e la sua opinione è, nei limiti del possibile, presa in considerazione.

8. I trattamenti di dati connessi all'esecuzione di test genetici presintomatici possono essere effettuati sui minori non affetti, ma a rischio per patologie genetiche solo nel caso in cui esistano concrete possibilità di terapie o di trattamenti preventivi prima del raggiungimento della maggiore età. I test sulla variabilità individuale non possono essere condotti su minori senza che venga acquisito il consenso di ambedue i genitori, ove esercitano entrambi la potestà sul minore.

9. I trattamenti di dati connessi all'esecuzione di test genetici per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria possono essere effettuati soltanto con il consenso informato della persona cui appartiene il materiale biologico necessario all'indagine, salvo che un'espressa disposizione di legge disponga altrimenti.

### **8. NASCITURI**

1. Per le informazioni relative ai nascituri il consenso al trattamento dei dati genetici dello stesso è validamente prestato dalla gestante.



## **REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI GENETICI IN APPLICAZIONE DEL PROV. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI DEL 22.02.2007.**

2. La azienda USL di Pescara si impegna ad acquisire anche il consenso del coniuge qualora il trattamento svolto mediante test prenatale sia potenzialmente in grado di rivelare anche dati genetici relativi alla futura insorgenza di una patologia del padre.

### **9. MISURE DI SICUREZZA**

1. Le misure di sicurezza adottate dall'azienda USL di Pescara sono quelle indicate nel Codice in materia di protezione dei dati personali, nell'Allegato B al suddetto Codice e nel Provvedimento del 22 febbraio 2007 adottato dal Garante.

2. Nello specifico, in aggiunta alle misure di sicurezza applicate per il trattamento dei dati personali sensibili, la Azienda adotta i seguenti accorgimenti:

i dati genetici e i campioni biologici contenuti nelle banche dati devono essere trattati con tecniche di cifratura;

i dati possono essere consultati solo mediante rigorosi sistemi di autenticazione;

per l'accesso ai locali è prevista la installazione di sistemi di video sorveglianza e di tracciabilità degli accessi;

la trasmissione dei dati genetici deve avvenire con le modalità indicate nella Circolare aziendale, n 5 del 23.02.2006, avente ad oggetto: "corretta trasmissione dei dati sensibili ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 196/2003 e del comma 24 dell'All. B (Disciplinare Tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza)

### **10. CONSERVAZIONE**

1. Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, i campioni biologici e i dati genetici possono essere conservati per il periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti indicati al punto 3 della presente autorizzazione o per perseguire le finalità ivi menzionate per le quali sono stati raccolti o successivamente utilizzati.

2. I campioni biologici prelevati e i dati genetici trattati per l'esecuzione di test e di screening genetici sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo svolgimento dell'analisi o al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente utilizzati.

3. I dati genetici trattati a fini di ricongiungimento familiare sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario all'esame dell'istanza di ricongiungimento, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. A seguito del rigetto o dell'accoglimento dell'istanza, i campioni prelevati per l'accertamento dei vincoli di consanguineità devono essere distrutti (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice).

4. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice, i soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati. I campioni biologici prelevati e i dati genetici raccolti per scopi di tutela della salute possono essere conservati ed utilizzati per finalità di ricerca scientifica o statistica, ferma restando la necessità di acquisire il consenso informato delle persone interessate, eccetto che nei casi di indagini statistiche o ricerche scientifiche previste dalla legge. La conservazione e l'ulteriore utilizzo di campioni biologici e di dati genetici raccolti per la realizzazione di progetti di ricerca e indagini statistiche, diversi da quelli per i quali è stato originariamente acquisito il consenso informato degli interessati, sono consentiti limitatamente al perseguimento di scopi scientifici e statistici direttamente collegati con quelli originari. Ciò, a meno che venga nuovamente acquisito il consenso degli interessati, ovvero i campioni biologici e i dati genetici, in origine o a seguito di trattamento, non consentano più di identificare i medesimi interessati, oppure a causa di particolari ragioni non sia possibile informarli malgrado sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo per raggiungerli e il programma di ricerca, oggetto di motivato parere favorevole del competente



## **REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI GENETICI IN APPLICAZIONE DEL PROV. GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI DEL 22.02.2007.**

comitato etico a livello territoriale, sia autorizzato appositamente dal Garante ai sensi dell'art. 90 del Codice.

### **11. CONTROLLI DISPOSTI DALL'AZIENDA**

1. La Azienda si impegna, in esecuzione a quanto previsto nel Provvedimento 22.2.07, a svolgere controlli di carattere periodico, finalizzati alla verifica del rispetto dei principi indicati nell'art. 3 del presente Regolamento, oltre che dei principi di stretta pertinenza e di non eccedenza dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico che sia ancora in corso, che deve essere instaurato o che è cessato.
2. La azienda si impegna a non utilizzare i dati che, a seguito di verifiche, dovessero risultare eccedenti o non pertinenti o non necessari.
3. i dati di cui al punto 2 non saranno conservati salvo il caso in cui la legge imponga di conservare l'atto in cui sono contenuti.

### **12. DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento è stato redatto dall'Ufficio Aziendale per la Privacy, previa acquisizione del parere del Direttore Medico di Genetica Umana, Prof. Giandomenico Palka.
2. Suddetto regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione che avverrà con atto deliberativo da parte del Direttore Generale. Il suo contenuto è soggetto ad aggiornamento periodico.
3. La sua pubblicizzazione, a cura dell'Ufficio Privacy, avverrà nelle seguenti forme: attraverso la rete informatica interna, il sito aziendale, la trasmissione alle Direzioni Sanitarie di PP.OO., di R.S.A. e dei Poli Sanitari, oltre che mediante affissione nei luoghi di lavoro.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo.

#### **ALLEGATI:**

- A) INFORMATIVA
- B) CONSENSO, in forma scritta, dell'interessato maggiorenne e del genitore/tutore/curatore nei confronti del minore/interdetto/inabilitato
- C) TABELLA RIEPILOGATIVA con: Tipologia dei dati, Soggetti cui i dati si riferiscono, Finalità del trattamento e Modalità del trattamento